



I criteri di valutazione del patrimonio

Profili contabili, civilistici e tributari del trust

Percorso dell'intervento

01

Impostazione del problema

Funzionalità, neutralità e raccordo fra contabilità del trust e disciplina fiscale.

02

Dotazione iniziale

Iscrizione dei beni, continuità dei valori e rilievo del del costo del disponente.

03

Gestione dei beni

Acquisti onerosi, acquisizioni gratuite e rappresentazione dei valori nel rendiconto.

04

Attribuzione finale

Valore fiscale, riparto fra capitale e reddito, conclusioni sui criteri ammissibili.

La questione centrale

Occorre individuare i criteri di valutazione nella contabilità e nel rendiconto nelle diverse fasi di ciclo di vita del trust

- criterio funzionale: influenzato da normativa civilistica, tributaria e attività del trustee;
- criterio di neutralità: metodo coerente e privo di incongruenze;
- coordinamento tra il rendiconto e la contabilità analitica del trust.

Esigenze civilistiche

Rappresentare l'attività del trustee, distinguere capitale e reddito, individuare le spettanze dei beneficiari.

Esigenze tributarie

Determinare reddito complessivo e valori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e del TUS.

L'Agenzia delle Entrate

I criteri di valutazione vanno infine coordinati con le previsioni secondo cui:

I
“il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingue la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari”

(Ag. Entrate Circ. 34/E del 20 ottobre 2022, p. 25).

Neutralità e scambio

Rapporti interni al trust

Nelle dotazioni in trust e nei rapporti fra trustee e beneficiari prevale il principio di neutralità, perché il trasferimento non esprime, in via generale, un valore di scambio.

Rapporti con terzi

Nei rapporti tra trustee e terzi opera invece il principio di scambio e dispositivo, che orienta la valutazione dei beni acquisiti o ceduti nel corso della gestione.

La Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 viene richiamata come presidio sistematico per distinguere, nella contabilità analitica, la quota riferibile al patrimonio iniziale da quella riferibile ai redditi realizzati nel tempo.

Rilevazione nel rendiconto

Dotazione iniziale

L'**assenza di onerosità del trasferimento** in trust non rende necessario iscrivere il bene al valore corrente; il passaggio dal disponente al trustee non è, di regola, un fenomeno realizzativo.

Criterio preferibile

Il valore di iscrizione può coincidere con il costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente, coerentemente con la neutralità dell'apporto e con la continuità dei valori.

①

L'atto di dotazione attiva l'ufficio del trustee e modifica quantitativamente il patrimonio in trust.

②

L'art. 2426 c.c. e la logica del costo di costo di acquisto offrono un parametro sistematico di riferimento.

③

Se il trasferimento è assimilato a un atto oneroso per il disponente, il trustee assume il valore di realizzo.

Imposte sui redditi e TUS

Imposte sui redditi

- il costo fiscalmente riconosciuto del disponente può valere anche per il trustee;
- il principio di continuità dei valori orienta la rappresentazione contabile e fiscale;
- il criterio vale sia per il rendiconto sia per la determinazione del reddito.

Successioni e donazioni

- il trasferimento al trustee non costituisce, a regime, presupposto impositivo;
- i valori TUS rilevano in caso di opzione ex art. 4-bis, comma 3, D.lgs. 346/1990;
- resta possibile usare i criteri del TUS in contabilità, dando separata evidenza del valore fiscale per le imposte dirette.

Documentazione del costo

Il criterio del costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente **non è esente da critiche**



1. non è sempre documentabile agevolmente
1. Potrebbe esse disallineato con il valore di mercato del bene

Soluzione documentale

In mancanza di documenti, il testo ammette il ricorso a **dichiarazione sostitutiva**; in alternativa, può assumersi il valore determinato ai fini del TUS.

Soluzione informativa

Il rendiconto può affiancare al costo storico una sezione dedicata ai valori correnti di mercato, per garantire maggiore trasparenza.

Soluzione statutaria

È opportuno prevedere nell'atto di trust una clausola sui criteri di iscrizione, sulle metodologie estimative e sulla periodicità degli aggiornamenti.

Beni acquisiti nel corso del trust

Acquisti a titolo oneroso

- iscrizione al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori;
- rilievo del medesimo costo anche ai fini delle imposte sui redditi;
- possibile indicazione del valore di mercato in allegato o in sezione separata del rendiconto;
- costo rilevato al lordo degli ammortamenti nei trust non commerciali.

Acquisti a titolo gratuito

- regola generale: costo fiscale del soggetto trasferente;
- se il bene proviene da terzi fuori dalla dotazione, il valore può essere quello di mercato;
- la contropartita può essere capitale in trust oppure reddito del trust;
- il riferimento sistematico richiamato è l'OIC 16 sulle immobilizzazioni acquisite gratuitamente.

Cessazione del trust

Comunicazione del valore fiscale ai Beneficiari

Il trustee deve comunicare ai beneficiari il valore fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti ai fini delle imposte sui redditi.

Eliminazione dalla contabilità

Con l'attribuzione, il trustee elimina dalla propria contabilità il valore del bene assegnato.

Regime fiscale applicabile

Occorre distinguere i casi di plusvalenze, minusvalenze o redditi di capitale dai casi in cui va comunicato il solo costo fiscale.

Quota reddito / capitale

Il trustee individua la parte attribuibile a reddito e quella attribuibile a capitale, aspetto decisivo anche ai fini del TUS.

Non esiste un criterio unico

1

Costo storico

Resta il criterio generale: costo del disponente o costo di acquisizione.

2

Valori correnti

Sono ammissibili per trasparenza, per categorie omogenee o per specifiche esigenze del rendiconto.

3

Valori TUS / trustee

Possono rilevare i valori del D.lgs. 346/1990 o quelli fondati sul prudente apprezzamento del trustee.

La conclusione del documento è che i criteri di valutazione possono anche convivere nello stesso rendiconto, purché siano **esplicitati**, **coerenti** con le finalità informative e **motivati** dal trustee nell'esercizio della propria discrezionalità.



Messaggio conclusivo

Criteri differenti coerenza necessaria

La qualità del rendiconto dipende dalla chiarezza dei criteri adottati e dalla loro giustificazione sistematica.